

STATUTO

TUTTI GIU' PER TERRA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DOMENICO SILVERI
30

Numero REA: RM - 902441

Codice fiscale: 05571791002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2004 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, da considerarsi ONLUS ai sensi della legge 460/1997, con la denominazione "TUTTI GIU' PER TERRA - Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2 - SCOPO

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa e ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, mediante il lavoro compiuto prevalentemente dai soci.

La cooperativa si ispira quindi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso l'erogazione di servizi a favore di soggetti normodotati, disagiati, disabili.

La cooperativa intende promuovere attività nei settori dell'animazione socio culturale del territorio, della formazione professionale e dell'orientamento, della formazione di equipe di operatori/educatori sociali e dell'assistenza diretta ed indiretta ai disabili.



si titolo potranno collaborare con la cooperativa una giusta	
remunerazione del lavoro prestato, organizzando e svolgendo	
attività e servizi formativi.	
La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
terzi.	
ARTICOLO 3 - OGGETTO	
Considerata l'attività mutualistica e sociale della società,	
così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti	
e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	
- offrire spazi idoneamente strutturati e finalizzati ad attività	
socio-ludico-riabilitative rivolte a soggetti in età	
di sviluppo normodotati e non quali:	
a) ludoteca;	
b) laboratori didattici-ricreativi: pittura, giornalismo,	
fiabazione, teatro, informatica, ripetizioni, musica, fale-	
gnameria, ceramica;	
c) sport e pre-sport;	
d) laboratori riabilitativi, logopedia, art-therapy, terapia	
occupazionale, psicomotricità, pet-therapy, psicoterapia,	
consulenza psicologica, musico-terapia, interventi psi-	
co-educativi;	

	...zione e trasporto per i soci;	
	- creare una rete di auto-aiuto cittadina (volontari, banca del tempo);	
	- creare gemellaggi con laboratori nazionali ed internazionali;	
	- fornire una biblioteca e un laboratorio multimediale per bambini ed adulti;	
	- fornire una biblioteca e una documentazione aggiornata con possibilità di scambio produttivo tra diverse associazioni nazionali ed internazionali nonché con altre realtà riabilitative, attraverso internet;	
	- organizzare e svolgere attività e servizi socio-sanitari, educativi e formativi, quali:	
	a) progettazione e realizzazione d'interventi di formazione professionale, volti alla qualificazione e/o riqualificazione di diversi soggetti, con particolare attenzione alle fasce di popolazione maggiormente a rischio, quali: portatori di handicap, giovani disagiati e/o a rischio di emarginazione;	
	b) progettazione e gestione di interventi volti all'organizzazione dei percorsi d'orientamento e di intervento volti a migliorare la qualità della vita dell'individuo (famiglia, scuola, lavoro);	

Handwritten signature: F. G. ...



	organizzazione di servizi d'indagine,	
	censimento, ricerca, documentazione e archiviazione di ogni	
	tipo;	
	e) prestazione di servizi ricreativi e assistenziali rivolti	
	a minori e giovani in genere, e a tutte le fasce deboli;	
	f) realizzazione di servizi socio-sanitari riabilitativi, as-	
	sistenziali, rivolti soprattutto a soggetti in età di svilup-	
	po;	
	g) produzione e/o gestione di iniziative e manifestazioni e-	
	ducative, ricreative, culturali e turistiche in genere;	
	h) realizzazione e gestione di banche dati e sportelli infor-	
	ma-famiglia e informa-giovani;	
	i) realizzazioni di corsi, manifestazioni e spettacoli in am-	
	bito musicale e teatrale;	
	j) partecipazione a pubblici appalti per la gestione dei ser-	
	vizi di cui all'oggetto sociale;	
	k) organizzazione di soggiorni estivi ed invernali socio-me-	
	dico-riabilitativi (part-time e full-time);	
	l) creazione di case famiglia e inserimento lavorativo per	
	soggetti con problemi;	
	m) sostegno alle famiglie: terapia familiare, assistenza do-	
	miciliare, operatori educativi, babysitter, animatori;	

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private



ARTICOLO 4 - SEDE

La società ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 5 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) il numero delle quote del valore di euro 50,00 cadauna che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà essere superiore al limite massimo fissato per legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo i



	... e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- delle quote di capitale sottoscritte;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	

Utile deliberazioni adottate dagli organi sociali.

per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che proseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.



della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-
mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione
al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei
confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-
vanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, ove esi-
stenti, dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni degli
organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-
ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-
va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-
ministrativo;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
bilità previste dall'articolo 8;
- e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice
civile.



	legio Arbitrale entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 13 - DELIBERA DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	
	no con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	Arbitrale, regolato dal presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro trenta giorni dalla data di comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE	

acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capita-
lizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d)
dell'articolo 20 del presente statuto e decurtate le perdite
imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute
e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto socia-
le, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15 - MORTE

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-



... richiesta di liquidazione della quota, idonea documen-	
tazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, compro-	
vanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la	
nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-	
tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sul-	
l'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con deci-	
sione inappellabile.	
ARTICOLO 16 - TERMINI DI DECADENZA	
I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso en-	
tro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
lute al fondo di riserva straordinaria.	
Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-



... per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è

... soci, la propria volontà di
alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-
ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-
comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-
pria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante
è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-
que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed
effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la
prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di
ricorrere al Collegio Arbitrale di cui appresso.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispet-
tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore
effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a
mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai
soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i
soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti



	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché quant' altro ri-	
	chiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co, destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) il 3% (tre per cento), o quella diversa misura prevista	
	dalla legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni di legge;	

rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in
circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due
per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle
quote da questi ultimi detenute;

e) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di integra-
zione delle retribuzioni secondo le modalità stabilite dal-
l'organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti
e nel rispetto delle previsioni di legge;

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva
straordinaria.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-
stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la tota-
lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-
tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-
tera a) o a quello previsto dalla lettera f).

ARTICOLO 21 - RISTORNI

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa
potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-
to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-
stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,
nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.



percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

ARTICOLO 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 23 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante avviso, contenente l'or-

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina, determinandone la durata, dell'organo amministrativo ed alla nomina, se obbligatoria, del Collegio Sindacale;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;



Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti a particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 25 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei

elezione di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio

palese.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO



01;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina e eletti dall'assemblea fra i soci.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad essi affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art.2257 c.c. e al secondo comma dell'art.2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di un Consigliere d'Amministrazione si applicano gli art.2385 e 2386 C.C.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al mo-

...e successive articoli 30, possono essere adottate
mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 30 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-



	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare, mediante avviso spedito a tutti gli am-	
	ministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A	
	parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	ARTICOLO 31 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la ge-	

...ministrazione, questo
può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione di
quelli indelegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecu-
tivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o
più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della
nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti
agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,
ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-
buiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di de-
terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a
decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-
presentanza della società spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-
minati.



La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori,
nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, sarà nominato nei casi in cui obbliga-
torio per legge previsti dall'art.2477 C.C., o, anche se non
obbligatorio, su delibera dei soci, e si comporrà di tre
sindaci effettivi e due sindaci supplenti eletti dall'assem-
blea tra i revisori contabili. Il Presidente del Collegio
Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleg-
gibili.

CAPITOLO 34 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà
procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio so-
ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente
versato dai soci, ed eventualmente rivalutato, e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-
listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

... all'esecuzione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbi-

trale, composto di tre arbitri, nominati dal Presidente del

Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni

dalla nomina in via rituale secondo equità e le sue risolu-

zioni e determinazioni vincoleranno le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve

essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di

almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o

dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, e-

sercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-

soria devono essere approvate con decisione dei soci con la

maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo

amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-

nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in

assemblea.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme

x *Fabiano Sorvino*

